SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 febbraio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1994, n. **108.**

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1753):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 22 dicembre 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 dicembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3657):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° febbraio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 1° febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 febbraio 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1990 con il quale il presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce in data 12 ottobre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione,

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1990, il seguente sanitario:

Verardi dott. Luca, aiuto della divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A1052

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bonorva.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Mura è stato eletto consigliere del comune di Bonorva (Sassari) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1990;

Visto che nei confronti del predetto pende procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110, 319-*bis*, 321, 323, 328/2, 479 e 640-*bis* del codice penale, in ordine ai quali è stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato,

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Giuseppe Mura nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Mura dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Il sig. Giuseppe Mura è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bonorva (Sassari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Mura è stato eletto consigliere del comune di Bonorva (Sassari) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sassari, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli 110, 319-*bis*, 321, 323, 328/2, 479 e 640-*bis* del codice penale

In particolare, il sig. Giuseppe Mura, che, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di presidente della comunità montana n. 5 e che attualmente riveste, all'interno dello stesso ente, quella di consigliere, risulta aver perseguito, tramite una gestione spregiudicata della cosa pubblica, illeciti profitti in relazione alla realizzazione, da parte della predetta comunità montana, di lavori, dell'ammontare di diversi miliardi di lire, di valorizzazione di una zona archeologica.

Il comportamento del sopracitato amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Giuseppe Mura nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bonorva con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Sassari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giuseppe Mura dalla carica di consigliere del comune di Bonorva, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bonorva (Sassari).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1036

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Giave.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Michele Corda è stato eletto consigliere nel comune di Giave (Sassari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 11 luglio 1990;

Visto che nei confronti del predetto pende procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110, 319-*bis*, 321, 323, 328 2, 479 e 640-*bis* del codice penale, in ordine ai quali è stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato;

Visto, altresì, che nei confronti del sig. Michele Corda pende altro procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 328 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Michele Corda nelle predette cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Michele Corda dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Giave (Sassari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Il sig. Michele Corda è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Giave (Sassari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Michele Corda è stato eletto consigliere del comune di Giave (Sassari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 11 luglio 1990.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sassari, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli 110, 319-*bis*, 321, 323, 328 2, 479 e 640-*bis* del codice penale.

In particolare, il sig. Michele Corda che, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di assessore della comunità montana n. 5, e che attualmente riveste, all'interno dello stsso ente, la carica di consigliere risulta aver perseguito, tramite una gestione spregiudicata della cosa pubblica, illeciti profitti in relazione alla realizzazione, da parte della predetta comunità montana, di lavori, dell'ammontare di diversi miliardi di lire, di valorizzazione di una zona archeologica.

Successivamente il predetto amministratore, che nel frattempo si era dimesso dalla carica di sindaco, veniva rimesso in libertà allo scadere dei termini di custodia cautelare, e rieletto a tale carica.

In merito è stata disposta, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, una proroga della durata delle indagini, tuttora in corso.

Inoltre a carico del suddetto è pendente un altro procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 328 del codice penale.

Il comportamento del sopracitato amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Michele Corda nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Giave, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Sassari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di adozione del predetto amministratore dalle cariche dallo stesso ricoperte.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Michele Corda dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Giave, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Giave (Sassari).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1037

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Torre Santa Susanna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Perrucci è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 ed è stato nominato vice sindaco in data 22 giugno 1993;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in data 4 gennaio 1994, ha emesso odinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari in quanto indagato in odine ai reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Giuseppe Perrucci nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Perrucci dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Perrucci e rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Perrucci è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) in data 6 giugno 1993 e, successivamente, nominato vice sindaco in data 22 giugno 1993.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in data 4 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale.

In particolare, il sig. Giuseppe Perrucci, abusando del proprio ufficio, compiva azioni criminose atte ad assicurare alla Sircam S.r.l. l'aggiudicazione delle gare di appalto per la refezione scolastica e per la fornitura di pasti agli anziani, in cambio di dazioni di danaro, nonché di un soggiorno gratuito per sé e la propria famiglia in un albergo di Firenze.

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Giuseppe Perrucci nelle citate cariche rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Torre Santa Susanna, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Torre Santa Susanna e, nelle more, con provvedimento n. 104-13 del 12 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giuseppe Perrucci dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Torre Santa Susanna, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi)

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A1038

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Alfredo Cacudi è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in data 4 gennaio 1994, ha emesso odinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari in quanto indagato in odine ai reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Alfredo Cacudi nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Alfredo Cacudi dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Il sig. Alfredo Cacudi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Alfredo Cacudi è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) in data 6 giugno 1993

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in data 4 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale

In particolare il sig. Cacudi abusando del proprio ufficio, compiva azioni criminose atte ad assicurare alla Sircam S.r.l. l'aggiudicazione delle gare di appalto per la refezione scolastica e per la fornitura di pasti agli anziani in cambio di dazioni di denaro

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere

La permanenza, inoltre, del sig. Alfredo Cacudi nella sopracitata carica rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Torre Santa Susanna, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna e, nelle more, con provvedimento n. 104-13 del 12 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Alfredo Cacudi dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi)

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A1039

DECRETO 1° febbraio 1994

Rimozione di due amministratori dalle cariche ricoperte nel comune di Aquilonia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Raffaele Michele Gala ed Alessandro Annunziata sono stati eletti consiglieri del comune di Aquilonia (Avellino), il primo in data 6 maggio 1990 ed il secondo, in occasione delle consultazioni elettorali parziali, in data 23 febbraio 1992 ed attualmente ricoprono rispettivamente la carica di sindaco e di assessore.

Visto che nei confronti dei predetti, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in data 4 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, per la durata di mesi 2, in quanto indagati in ordine ai reati di concorso in abuso di ufficio, omissione di atti d'ufficio e falsità in atti pubblici.

Constatato che dette posizioni processuali penali si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi amministratori sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte,

Considerato che la permanenza dei signori Gala ed Annunziata nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei signori Raffaele Michele Gala ed Alessandro Annunziata dalle cariche ricoperte nel comune di Aquilonia (Avellino).

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Raffaele Michele Gala ed Alessandro Annunziata sono rimossi dalle cariche ricoperte nel comune di Aquilonia (Avellino)

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Raffaele Michele Gala ed Alessandro Annunziata sono stati eletti consiglieri nel comune di Aquilonia (Avellino), il primo in data 6 maggio 1990 ed il secondo, in occasione delle consultazioni elettorali parziali, in data 23 febbraio 1992 ed attualmente ricoprono rispettivamente la carica di sindaco e di assessore.

I predetti amministratori, in data 7 gennaio 1994, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, per la durata di mesi due, emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in data 4 gennaio 1994, per i reati di concorso in abuso di ufficio, omissione di atti d'ufficio e falsità in atti pubblici

In particolare, i signori Gala ed Annunziata, al fine di gestire direttamente un finanziamento C.I.P.E. di circa 9 miliardi di lire, per i lavori di demolizione di casette asismiche costruite nel 1930 e di realizzazione di nuovi alloggi, si adoperavano per ottenere, da parte dei cittadini titolari di contributo, le deleghe per l'affidamento a professionisti locali vicini all'amministrazione degli incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori delle singole unità abitative.

Il comportamento di detti amministratori e la loro attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi sono preposti e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Gala e del sig. Annunziata, rispettivamente nelle cariche di sindaco ed assessore, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Aquilonia, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Avellino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalle cariche dagli stessi ricoperte nel comune di Aquilonia e, nelle more, con provvedimento n. 149/13-12/Gab. del 12 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Raffaele Michele Gala ed Alessandro Annunziata dalle cariche elettive da ciascuno ricoperte nel comune di Aquilonia, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori dalle cariche nel comune di Aquilonia (Avellino).

Roma, 29 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1040

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Paolo Locorotondo è stato eletto consigliere provinciale di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 10 gennaio 1994, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi, perché indiziato dei reati di abuso di ufficio, concussione ed istigazione alla corruzione in concorso commessi negli anni 1989 e successivi, allorché rivestiva la carica di sindaco di Ceglie Messapico (Brindisi);

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Paolo Locorotondo nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Paolo Locorotondo dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Paolo Locorotondo è rimosso dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Paolo Locorotondo è stato eletto consigliere provinciale di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 10 gennaio 1994, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, in quanto sono stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per reati di abuso d'ufficio, concussione ed istigazione alla corruzione in concorso con altri amministratori.

Gli episodi, per i quali vengono contestati i citati reati al sig. Locorotondo, risalgono all'anno 1989 e seguenti in cui rivestiva la carica di sindaco del comune di Ceglie Messapico ed era anche componente della commissione aggiudicatrice dell'appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'amministratore in parola, infatti, abusando dell'incarico menzionato, avrebbe favorito il vincitore dell'appalto, la ditta Elia di Ceglie Messapico, dal quale sarebbe stato ricompensato in denaro.

Il comportamento del sig. Paolo Locorotondo e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del citato amministratore nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del consiglio provinciale di Brindisi, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 136/13/Gab. in data 20 gennaio 1994, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Paolo Locorotondo dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi.

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1041

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giampiero Pennetta è stato eletto consigliere del comune di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 11 gennaio 1994, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brindisi perché indiziato del reato di abuso di ufficio per fini patrimoniali, in concorso;

Visto, altresì, che il sig. Giampietro Pennetta è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 323 cpv., codice penale, in data 14 dicembre 1991, con decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Giampietro Pennetta nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giampietro Pennetta dalla carica di consigliere del comune di Brindisi;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giampietro Pennetta è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giampietro Pennetta è stato eletto consigliere del comune di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 11 gennaio 1994, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso d'ufficio per fini patrimoniali commesso all'epoca in cui rivestiva la carica di amministratore della USL BR 4 di Brindisi, in concorso con altri due dirigenti della medesima unità sanitaria locale.

In particolare, il sig. Pennetta, in qualità di presidente della commissione giudicatrice di un concorso per responsabile del servizio dei presidi sanitari, espletato nel 1991, avrebbe favorito il vincitore di tale concorso, in possesso di minori titoli rispetto ad altro concorrente, che risultava così danneggiato anche a causa di dissapori esistenti con l'amministratore medesimo.

Inoltre il sig. Pennetta è stato rinviato a giudizio, con decreto emesso in data 14 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, per il reato di abuso di ufficio continuato, in relazione ad altri concorsi espletati presso la USL BR 4 per i quali aveva assunto illecitamente la presidenza delle relative commissioni.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Giampietro Pennetta nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Brindisi con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 137-13 in data 12 gennaio 1994, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giampietro Pennetta dalla carica di consigliere del comune di Brindisi, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A1042

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mario Canzano è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché gravemente indiziato del reato di abuso in atti d'ufficio in concorso;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Mario Canzano nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Mario Canzano dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Canzano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Canzano è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti d'ufficio in concorso con altri amministratori.

In particolare, il sig. Canzano, abusando del proprio ufficio, autorizzava l'apertura di una ditta di pompe funebri di proprietà del pregiudicato Emilio Boccolato, favorendo il monopolio della citata impresa che, creando un clima di intimidazione, riusciva a sopraffare la concorrenza.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Mario Canzano nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Calvi Risorta con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 324/13.1/Gab. in data 27 gennaio 1994, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Mario Canzano dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 1° febbraio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1043

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Cipro è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco in data 16 luglio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché gravemente indiziato del reato di abuso in atti d'ufficio in concorso;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Antonio Cipro nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Cipro dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Calvi Risorta (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Cipro è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Cipro è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco in data 16 luglio 1990.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti d'ufficio in concorso con altri amministratori.

In particolare, il sig. Cipro, abusando del proprio ufficio, autorizzava l'apertura di una ditta di pompe funebri, di proprietà del pregiudicato Emilio Boccolato, favorendo il monopolio della citata impresa che, creando un clima di intimidazione, riusciva a sopraffare la concorrenza.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Antonio Cipro nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Calvi Risorta con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dallo stesso ricoperte e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 303/13.1 Gab. in data 26 gennaio 1994, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Cipro dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Calvi Risorta (Caserta), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 1° febbraio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1044

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Leinì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Piero Bianco è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 19 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto indagato in ordine al reato di cui agli articoli 317, 110 e 81 codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Piero Bianco nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Piero Bianco dalla carica di consigliere del comune di Leinì (Torino);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Piero Bianco è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Leinì (Torino).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Piero Bianco è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 19 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di concussione continuata in concorso.

In particolare, il sig. Bianco, in concorso con altri amministratori, esercitava delle pressioni nei confronti dei progettisti incaricati di redigere il nuovo piano regolatore generale, allo scopo di ottenere l'inserimento di propri terreni all'interno di aree edificabili.

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere;

La permanenza, inoltre, del sig. Piero Bianco nella sopracitata carica rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Leinì, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Torino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Leinì e, nelle more, con provvedimento n. Gab. 439/9201512 del 21 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Piero Bianco dalla carica di consigliere del comune di Leinì, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere nel comune di Leinì (Torino).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1045

DECRETO 1° febbraio 1994

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pietro Ballesio è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ed è stato nominato vice sindaco in data 6 maggio 1993;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 19 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, trasformata successivamente in arresti domiciliari, in quanto indagato in ordine al reato di cui agli articoli 317, 110 e 81 c.p.;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Pietro Ballesio nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pietro Ballesio dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Leinì (Torino);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pietro Ballesio è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì (Torino).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pietro Ballesio è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e nominato vice sindaco in data 6 maggio 1993

Il predetto amministratore, in data 19 gennaio 1994 è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concussione continuata

In particolare, il sig. Pietro Ballesio, in concorso con altri amministratori, esercitava delle pressioni nei confronti dei progettisti incaricati di redigere il nuovo piano regolatore generale, allo scopo di ottenere l'inserimento di propri terreni all'interno di aree edificabili

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte

La permanenza, inoltre, del sig. Pietro Ballesio nelle citate cariche rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Leinì con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Torino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Leinì e, nelle more, con provvedimento n. Gab 439 9201512 del 21 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Pietro Ballesio dalle cariche di consigliere e vice sindaco del comune di Leinì, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì (Torino).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1046

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione a La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla «La Previdente assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 1992, con la quale la predetta «La Previdente assicurazioni S.p.a.» ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1993, n. 312035, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

«La Previdente assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1051

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1994

Revisione della misura del sovracanone su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1933, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941 e 25 gennaio 1990, n. 30248 e 7 agosto 1992, n. 30042, con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per Kw;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per Kw;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per Kw;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per Kw;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per Kw,

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per Kw;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 15 novembre 1993, è stata pubblicata, a cura dell'Istituto nazionale di statistica la variazione percentuale verificatasi nel periodo ottobre 1991-ottobre 1993, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) nella misura del 9,5 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1994-1995 da L. 3.535 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro GALLO

94A1035

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 1994

Criteri e procedure per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1-*bis*, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia;

Visto l'art. 1-*bis* della predetta legge che prevede l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

Ritenuto di dare attuazione all'intervento previsto dalla predetta disposizione di legge e di fissare i criteri di applicazione della stessa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Udito ai sensi dell'art. 2, punto 6, della richiamata legge 4 dicembre 1993, n. 491, il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 1° febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono assunte a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, il cui stato d'insolvenza, alla data del presente decreto, sia stato accertato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sono assunte, peraltro, a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse per le quali l'autorità vigilante governativa ha disposto, alla data del presente decreto, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

2. Le istanze per l'assunzione delle garanzie potranno essere presentate da soci, persone fisiche e giuridiche, che abbiano prestato entro il 19 maggio 1993 garanzie, per debiti contratti da cooperative, nei termini sopra previsti.

Art. 2.

1. Sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie di cui all'art. 1, reali e personali, purché risultanti da documentazione certa e inoppugnabile e prestate per crediti ammessi nello stato del passivo depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei limiti e alle condizioni risultanti da detta documentazione.

Solo, ove, lo stato del passivo non fosse stato ancora depositato, si accetterà una certificazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore attestante l'esistenza del credito e il titolo a essere inserito nello stato del passivo.

2. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento dello Stato è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data del presente decreto.

3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, il Ministero, ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, procederà nei confronti di questi ultimi al recupero delle quote a carico degli stessi, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, ne discende che l'accollo da parte dello Stato, nei confronti di un solo socio, di garanzia rilasciata in solido da più soci di una stessa cooperativa, determinerà l'automatica liberazione di tutti i soci garanti.

Art. 3.

1. Le istanze dovranno pervenire al Ministero esclusivamente per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

2. Il curatore o il commissario oltre a trasmettere tutti gli atti relativi alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza e/o alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, dovrà certificare la legittimità delle istanze, l'ammissione del credito garantito nello stato del passivo e l'eventuale importo di credito già liquidato.

La documentazione che perverrà per il tramite del curatore o del commissario fuori del termine, che sarà fissato da apposita circolare, non sarà presa in considerazione, ma sarà restituita al mittente.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di istanze e/o di documentazione allegata, dovuta a disguidi postali.

Art. 4.

In relazione alla procedura di cui all'art. 3, non saranno prese in considerazione le domande già trasmesse o che potranno essere trasmesse prima dell'apertura dei termini di presentazione delle stesse che, come riportato all'art. 3, saranno fissati da apposita circolare.

Art. 5.

Avuto riguardo alle disponibilità finanziarie recate dalla richiamata legge n. 237/1993, art. 1-*bis*, le garanzie sono assunte a carico del bilancio dello Stato con le seguenti priorità fino ad esaurimento degli stanziamenti assicurati.

1. Ordine di priorità della qualificazione soggettiva dei soci prestatori di garanzia.

1.1 - persone fisiche;

1.2 - cooperative agricole;

1.3 - consorzi di secondo grado di cooperative agricole;

1.4 - altre persone giuridiche, con esclusione degli enti pubblici.

2. Nel rispetto delle suddette priorità si procederà all'assunzione delle garanzie, secondo la seguente ulteriore gradualità:

2.1 - garanzie concesse dai soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza a norma degli articoli 5, 195 e 202 del richiamato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2.2 - garanzie concesse da soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto soltanto il decreto dell'autorità vigilante, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

3. Nell'ambito delle priorità elencate ai punti 1 e 2, sarà osservato l'ordine cronologico di accertamento giudiziale dello Stato d'insolvenza e per i casi rientranti al punto 2.2 della data del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa;

4. Fermo restando la scala dei principi dettati ai punti 1, 2 e 3, le garanzie prestate dai soci nei confronti delle medesime cooperative saranno ordinate secondo la data di prestazione delle garanzie stesse, certificate dal curatore o dal commissario.

Art. 6.

1. Al fine di non vanificare negli anni l'entità complessiva delle disponibilità finanziarie, recate dalla richiamata legge si rende necessario procedere all'attualizzazione di dette disponibilità che consentirà di programmare in forma anticipata gli interventi, rispetto alla concreta impegnabilità dei finanziamenti assicurati.

2. Il Ministero predisporrà un programma sulla base dei criteri delineati nei precedenti articoli e di successiva circolare applicativa.

3. Atteso che l'attuazione del programma si svilupperà, per gli aspetti finanziari, nel corso di dieci anni in conseguenza della disponibilità annuale degli stanziamenti, e anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione delle somme spettanti ai creditori, si rende necessario attivare rapporti, per singola cooperativa, al massimo con due istituti di credito, disponibili, se necessario, ad anticipare ai singoli creditori le somme di cui lo Stato assicurerà l'onere del rimborso.

4. Il rimborso agli istituti di credito avverrà in forza di un contratto che gli stessi stipuleranno con il Ministero e che prevederà pagamenti con cadenza annuale, comprensivi di quota capitale e di interesse, secondo modalità ed istruzioni che saranno impartite con apposita circolare.

Art. 7

Successivamente all'adozione del provvedimento di accollo delle garanzie, il Ministero tramite l'Avvocatura generale dello Stato avvierà la procedura per sostituirsi al creditore nello stato del passivo della cooperativa fallita o in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1049

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 febbraio 1994

Iscrizione, in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione, di marittimi che abbiano effettuato navigazione su unità da traffico di bandiera estera.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 27 gennaio 1992, con il quale è stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato;

Vista la richiesta in data 29 dicembre 1993, con la quale le organizzazioni sindacali dei marittimi «FILT-CGIL», «FIT-CISL» e «UIL Trasporti» hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni è consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Roma, 2 febbraio 1994

p. *Il Ministro* SELLITTI

94A1050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 febbraio 1994.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dall'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, svoltasi il 21 novembre 1993.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici»;

Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 21 novembre 1993 per il rinnovo di quel consiglio regionale;

Vista la conforme delibera adottata in data 16 febbraio 1994 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, svoltasi il 21 novembre 1993, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Presidente: NAPOLITANO

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE TRENTINO-ALTO ADIGE SVOLTASI IL 21 NOVEMBRE 1993 (LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 E LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 413).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Sudtiroler Volkspartei	160.400	19	6 969.522	136.432.795	143.402 317
Democrazia cristiana Democrazia cristiana - Partito popolare per l'Alto Adige	87 806	11	6.969.522	74.685.898	81.655.420
Partito autonomista Trentino Tirolese	62.137	7	6.969.522	52.852.398	59.821 920
Lega Nord - Trentino Lega Nord - Alto Adige-Südtirol	59.169	7	6.969.522	50.327.881	57.297.403
Movimento sociale italiano - Destra nazionale	45.171	5	6.969.522	38.421.482	45.391 004
Movimento per la democrazia - La Rete Movimento per la democrazia - Bewegung für die demokratie - La Rete	32.207	4	6 969 522	27.394.582	34 364 104
Partito democratico della sinistra Partito democratico della sinistra - Alto Adige-Sudtirol	28.346	3	6.969 522	24.110 499	31.080 021
Verdi-Grüne-Verc - Miteinander-Per l'alternativa-Adum	21.275	2	6 969.522	18.096 058	25.065 580
Die Freiheitlichen - Südtirol	18.669	2	6 969 522	15 879.450	22.848.972
Union fur Südtirol	14.797	2	6.969.522	12.586.010	19.555.532
Lega Autonomia Trentino - Liste civiche	12.010	1	6.969.522	10.215.448	17.184.970
Solidarietà	10.025	1	6.969.522	8.527.050	15.496.572
Alleanza per il Trentino	9.192	1	6.969.522	7.818.518	14.788.040
Rifondazione comunista Rifondazione comunista - Alto Adige-Sudtirol	7.826	1	6 969 522	6.656 628	13 626 150
Ladins	6 095	1	6 969.522	5 184.276	12.153.798
Unione di centro per l Alto Adige	5 319	1	6 969.522	4.524 227	11.493.749
Partito socialista democratico italiano	5.274	1	6 969.522	4.485.951	11.455.473
Alleanza democratica	4.240	1	6 969 522	3 606 453	10 575.975
Totali	589.958	70	125.451.396	501.805.604	627.257.000

94A1098

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso

Articolo unico

Gli articoli dal 238 al 244, relativi alla scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi

Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 123 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti su quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 124 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
- fisica medica;
- statistica medica;
- informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
- chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
- biologia generale;
- biologia cellulare:
- genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
- istologia;
- anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei princìpi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
- chimica biologica;
- chimica degli alimenti;
- fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
- microbiologia;
- parassitologia;
- tossicologia alimentare;
- igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
- tecnologie e biotecnologie alimentari;
- tecnologia delle preparazioni alimentari;
- tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
- merceologia.

B.4. attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione;
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale

patologia generale,
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - II semestre:

Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria,
legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

psicologia;
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - I semestre:

Area E - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;
educazione alimentare;
metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;
economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;
dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - II semestre:

Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;
epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;
malattie della nutrizione;
dietoterapia;
nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;
nefrologia.

F4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;
geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 125 (*Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio

della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dell'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 14 dicembre 1993

Il rettore

94A1053

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 29 ottobre 1993, trasmesso con nota ministeriale del 2 dicembre 1993, n. 4229;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 79, 80, 81 e 82, relativi al corso di laurea in chimica sono soppressi e sostituiti come appresso indicato:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 79. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolato in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non inferiore a ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, rispetto all'elenco delle discipline non obbligatorie, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto dell'Università delle singole discipline in relazione agli indirizzi scientifico-culturali.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesciecentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami, e nel biennio di cinquecentoquaranta ore, suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni verranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art 4 della legge 30 novembre 1970, n 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XIX del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989, integrata con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.

Art. 80 (*Triennio propedeutico*). — L'attività didattica del triennio è articolata in aree; ciascuna comprende gli insegnamenti fondamentali si seguito indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico,
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso),
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali).

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso),
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 81 (*Biennio di indirizzo*). — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno essere peraltro sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo inorganico e chimico-fisico;

indirizzo organico e analitico.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli indirizzi propòsti riflettono le effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico professionali.

Gli indirizzi proposti derivano dalla integrazione di due degli indirizzi previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989.

INDIRIZZO INORGANICO E CHIMICO-FISICO

Insegnamenti fondamentali:

chimica inorganica (secondo corso);

chimica fisica (terzo corso);

laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unico così come i corsi di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (terzo corso).

INDIRIZZO ORGANICO E ANALITICO

Insegnamenti fondamentali:

chimica organica (terzo corso);

chimica analitica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (terzo corso);

laboratorio di chimica analitica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso).

Art. 82 (*Corsi opzionali*):

1) biochimica applicata;
2) biochimica cellulare;
3) biochimica degli alimenti;
4) biochimica industriale;
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biomateriali;
9) biopolimeri;
10) chemiometria;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica degli inquinanti;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica separativa;
16) chimica analitica strumentale;
17) chimica bioinorganica;
18) chimica bioorganica;
19) chimica bromatologica;
20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti;
22) chimica dei composti di coordinazione:
23) chimica dei composti eterociclici;
24) chimica dei composti organometallici:
25) chimica dei metalli e delle leghe;
26) chimica dei processi biotecnologici:
27) chimica del restauro;
28) chimica dell'ambiente;
29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
30) chimica delle macromolecole;
31) chimica delle sostanze coloranti;
32) chimica delle sostanze organiche naturali:
33) chimica dello stato solido;
34) chimica e tecnologia dei polimeri;
35) chimica elettroanalitica;
36) chimica farmaceutica e tossicologica;
37) chimica fisica ambientale;
38) chimica fisica biologica;
39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica della catalisi;
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;
55) chimica teorica;
56) cinetica chimica e dinamica molecolare;
57) cristallochimica;
58) didattica della chimica:
59) elettrochimica;
60) elettrochimica applicata;
61) fotochimica:
62) genetica;
63) geochimica;
64) laboratorio di chimica delle macromolecole;
65) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
66) meccanismi di reazione in chimica organica:
67) metodi analitici in chimica industriale;
68) metodi fisici in chimica inorganica;
69) metodi fisici in chimica organica;
70) metodi matematici e statistici;
71) microbiologia generale;
72) mineralogia;
73) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
74) radiochimica;
75) recupero e riciclo dei materiali;
76) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
77) sintesi e tecniche speciali organiche;
78) spettroscopia molecolare;
79) stereochimica;
80) storia della chimica;
81) strutturistica chimica;
82) termodinamica chimica;
83) trattamento chimico dei rifiuti.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà, per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre avere svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

PIANO DELLE COPERTURE DIDATTICHE DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA RISTRUTTURATO.

Qui di seguito viene indicato un piano di possibile copertura degli insegnamenti fondamentali sia del triennio che del biennio, nonché dei corsi opzionali che, scelti in base agli indirizzi proposti, saranno attivati nella prima applicazione del presente nuovo ordinamento.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Copertura

TRIENNIO

1) istituzioni di matematiche (primo corso): P.O. (concorso in atto);

2) istituzioni di matematiche (secondo corso): P.O. (concorso in atto);

3) calcolo numerico: supplenza;

4) laboratorio di programmazione e calcolo: supplenza;

5) fisica generale (primo corso) P.O. (concorso in atto);

6) fisica generale (secondo corso): supplenza,

7) laboratorio di fisica generale· supplenza;

8) chimica analitica (primo corso): P.A. (Panzanelli);

9) laboratorio di chimica analitica (primo corso): supplenza;

10) laboratorio di chimica analitica (secondo corso): P.A. (Piu);

11) laboratorio di chimica analitica (terzo corso): supplenza;

12) chimica fisica (primo corso): P.A. (Branca);

13) chimica fisica (secondo corso): P A. (Ercoli);

14) laboratorio di chimica fisica (primo corso): P.O. (concorso in atto);

15) laboratorio di chimica fisica (secondo corso): P.A. (Suffritti);

16) chimica organica (primo corso): P.O. (Melloni);

17) chimica organica (secondo corso): P.A. (Gladiali);

18) laboratorio di chimica organica (primo corso): P.O (concorso in atto);

19) laboratorio di chimica organica (secondo corso): P.O. (concorso in atto);

20) chimica generale ed inorganica: P.O. (concorso in atto);

21) chimica inorganica (primo corso): P.A. (Micera);

22) laboratorio di chimica generale ed inorganica: supplenza;

23) laboratorio di chimica inorganica (primo corso)· supplenza;

24) chimica biologica (primo corso): mutuazione (S.B.).

BIENNIO

Indirizzo inorganico e chimico fisico

1) chimica inorganica (secondo corso) P.O (Minghetti);

2) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso): supplenza;

3) chimica fisica (terzo corso): supplenza,

4) laboratorio di chimica fisica (terzo corso) supplenza.

Indirizzo organico e analitico

5) chimica organica (terzo corso): P.O. (Giacomelli),

6) laboratorio di chimica organica (terzo corso): P.A (Saba),

7) chimica analitica (secondo corso): P O. (Seeber),

8) laboratorio di chimica analitica (quarto corso). supplenza.

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Copertura

Chimica merceologica: P.A. (Franco).

Chimica elettroanalitica: supplenza.

Chimica organica fisica: supplenza.

Stereochimica: supplenza.

Sintesi e tecniche speciali organiche: P.A. (da bandire).

Chimica industriale: P.A. (Conti).

Chimica della macromolecole: supplenza.

Chimica organica industriale: P.O. (Russo).

Chimica fisica della catalisi: P.O. (Cocco).

Chimica fisica dello stato solido e delle superfici· P.A. (Marchettini).

Spettroscopia molecolare. supplenza.

Strutturistica chimica (CO^2): P.A. (Schiffini).

Chimica dei composti di coordinazione: P.O. (concorso in atto).

Chimica metallorganica. supplenza.

Metodi fisici in chimica inorganica: supplenza

Biopolimeri: supplenza.

Il consiglio di facoltà approva a larga maggioranza (contrario il prof. Russo) la modifica di statuto del corso di laurea in chimica dell'Università degli studi di Sassari.

Il prof. Russo motiva il suo voto contrario ribadendo la sua totale opposizione alla scelta degli indirizzi dichiaratamente disciplinari ed auspicando nel contempo che sia possibile prefigurare quanto prima un'evoluzione del corso di laurea in chimica verso indirizzi tematici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 15 dicembre 1993

Il rettore PALMIERI

94A1054

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente e fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n 420». Il D L n 420 1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 297 del 20 dicembre 1993)

Art 1

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto *(a)*, e inserito il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.».

(a) L'art 15-*bis* della legge n 55/1990, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, introdotto dal D L. n. 164 1991, come modificato dall'art 2 della legge 23 aprile 1993, n 120, e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto qui pubblicato, è così formulato

«Art 15-*bis* - 1 uori dei casi previsti dall'art 39 della legge 8 giugno 1990 n 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica *Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte*

1-bis *Presso il Ministero dell'interno e istituito con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria*

2 Lo scioglimento e disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere Il procedimento e avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento

3 Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi *prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.* Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3-bis *Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.*

4. Con il decreto di scioglimento e nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. *La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.*

4-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis.*

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. *Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.*

6-ter. *Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.*

6-quater. *Le disposizioni di cui al comma 16-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.*

6-quinquies. *Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.*

6-sexies. *Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.*

6-septies. *Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis. *Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».*

Art. 2.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120 ***(a)***, dopo le parole: «da dodici a diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120 ***(a)***, è inserito il seguente

«*3-bis*. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2».

(a) Per il testo vigente dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 3

1. Al comma 4 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 ***(a)***, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto ***(a)***, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(b)***, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* ***(a)***.».

(a) Per il testo vigente dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1. Per comma 1-*bis* dell'art. 1, istitutivo presso il Ministero dell'interno del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie per la gestione di consigli comunali e provinciali sciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria, si intende il comma 1-*bis* introdotto nel predetto art. 15-*bis*.

(b) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 ***(a)***, sono inseriti i seguenti:

«*6-bis*. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ***(b)***, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ***(c)***, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 ***(b)***. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche

indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni *(d)*, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma *6-ter* si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 *(e)*. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(f)*, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(f)*, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.».

(a) Per il testo vigente dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia.

(c) Il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) è il seguente:

«4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia

5 *(Omissis)*

6 Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art 823 del codice civile»

Il secondo comma dell'art 823 del codice civile prevede che «Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico Essa ha sia facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice»

(d) Il D L n 66 1989 reca «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale» Si trascrive il testo del relativo art 25, come modificato dall'art 4, comma 13, e dall'art 23 comma 4, del D L 18 gennaio 1993 n 8 convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n 68

«Art 25 *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi)* — 1 Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione

2 Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente

3 Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi, Nella stessa·

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi,

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate,

3) le entrate *una tantum*;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente

4 Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi

5 Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata sempre che l'ente intenda ricoprirli

6 Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, predetta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7 Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. *(Abrogato)*.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

(e) L'art. 14 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) è così formulato:

«Art. 14. — 1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 [sull'ordinamento delle autonomie locali, *n.d.r.*], possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3-*bis*. Il commissario del Governo presso la regione per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3-*ter*. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-*bis*, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3-*quater*. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3-*quinquies*. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi-professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni [recante disposizioni contro la mafia, *n.d.r.*].

3-*sexies*. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3-*septies*. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-*sexies* non ne sospende l'esecuzione.

3-*octies*. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione».

(f) Il comma 3 dell'art. 6 e il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così dispongono:

«Art. 6, comma 3. — Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti *referendum* consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini».

«Art. 51, comma 10. — È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento».

Art. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 ***(a)***, è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.».

(a) Per il testo vigente dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis*, nonché quelle di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto ***(a)***, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-*bis* ***(a)*** alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-*ter* del predetto articolo 15-*bis* ***(a)***.

(a) Per il testo vigente dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 7/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «PREMPAK» nelle confezioni:

1) 28 compresse da 0,625 mg + 12 compresse da 5 mg: n. A.I.C.: 028031019 (in base 10) 0URGIC (in base 32);

2) 28 compresse da 1,25 mg + 12 compresse da 5 mg: n. A.I.C.: 028031021 (in base 10) 0URGIF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyet S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Weyth S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento in blister presso la consociata estera John Weyth & Brother Ltd nello stabilimento sito in Havant (Regno Unito).

Produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 8/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «COLPRONE» (medrogestone) nella confezione

1) 20 compresse 5 mg, n. A.I.C. 021509029 (in base 10) 0NJDX5 (in base 32)

Titolare A.I.C. Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591

Modifiche apportate

titolare A.I.C. nuovo titolare A.I.C. Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00150450591

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Wyeth S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda)

Decorrenza di efficacia del decreto 17 febbraio 1994

Decreto n. 9/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «LODIS» (loperamide) compresse, nella confezione

30 compresse, n. A.I.C. 026112019 (in base 10) 0SWW0M (in base 32).

Titolare A.I.C. Heidel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Diacono, 2 - codice fiscale n. 06287300153.

Modifiche apportate.

titolare A.I.C.. nuovo titolare A.I.C. Eugal laboratorio chimico farmaceutico S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Serravalle Scrivia (Alessandria), via Fabbriche, 8 - codice fiscale 00430290106;

produttore. titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), via Fabbriche, 8.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 10/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «ANTIBIOPTAL» collirio, nella confezione flacone contagocce × ml 10.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.p.a. (ora S.r.l.), con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Modifica apportata: il termine previsto nel decreto ministeriale n. 480/1993 del 14 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 - serie generale - del 16 giugno 1993, per lo smaltimento dei lotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, è prorogato fino al 30 giugno 1994.

Decreto n. 36/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «ZENTEL» compresse e sospensione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires SmithKline e French, rappresentata in Italia dalla SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale da Laboratoires Smith Kline e French a SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques, Nanterre (Francia), rappresentata in Italia dalla SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 38/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «COLIMICINA» i.m. fl. 1.000.000 U. + 1 solv. gocce orali 4.000.000 U.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ora prodotta dalla ditta Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Controlli e confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 39/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «BENZTRONE» 3 fiale 1 ml 5 mg.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale in Roma, viale dei Parioli, 27.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla ditta Cooperativa farmaceutica nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy, 12/14.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 40/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «PAIDOCIN» 1 flacone gran. da g 48 di sospensione pediatrica.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la ripartizione del prodotto finito ed il confezionamento della specialità medicinale sopra menzionata sono ora effettuati anche dalla società Prodotti Formenti S.r.l., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio n. 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 41/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «IDUSTATIN» pomata dermica all'1,5%.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Molteni e C., dei F.lli Alitti S.p.a., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 42/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «VASOTON» gocce e flaconi orali con tappo serbatoio.

Titolare A.I.C.: Stabilimento chimico farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,4.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla Società I.P.A. - Int. Pharm. Ass., nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 43/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «TREMBLEX» 5 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, n. 45.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla ditta Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

I controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati anche nello stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 44/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «DISIPAL» 12 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna n. 45.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla ditta Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

I controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati anche nello stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 45/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «IPROSTEN».

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino, 7.

Modifica apportata:

denominazione: accanto alla denominazione IPROSTEN viene aggiunta la specificazione «200» che indica il dosaggio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 46/1994 del 14 febbraio 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Ellem industria farmaceutica S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese 89 - codice fiscale 10128980157.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare A.I.C. da Ellem industria farmaceutica S.r.l. a Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89 - codice fiscale 10128980157.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 47/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale. «ELLECALCIN» spray spruzzo dose 50 U.I. e 5 fiale 50 U.I.

Titolare A.I.C.: Ellefarm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168 - codice fiscale 00758420152.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare A.I.C. da Ellefarm S.r.l. a Pharma Fabic S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168 - codice fiscale 00758420152.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 48/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «BENEXOL B12» fiale + solvente, «BENEXOL B12 5000» fiale + solvente.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

produttore: (limitatamente alle fiale liofilizzate) La produzione delle fiale liofilizzate è ora effettuata anche dalla Boheringher Mannheim Italia nello stabilimento sito in Monza, viale della Libertà km 0,750. Il confezionamento e il controllo continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 49/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «MICOREN 100» 20 perle da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Decreto n. 50/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale. «FOSFALUGEL» 26 bust. gel orale.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim France - Parigi (Francia), rappresentata da Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Fienze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Biocades Pharma S.p.a. (Yamanouchi Group), con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Provvedimento n. 51/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinali:

«ALBUMINA UMANA KABI»

flac. iniett. ml 20,

flac. iniett. ml 50,

flac. iniett. ml 100.

«DIAZELMUS»

3 fiale ml 2,

10 fiale ml 2.

«INTRALIPID»

10% flac. ml 500,

10% flac. ml 100,

20% flac. ml 100;

20% flac. ml 250,

20% flac. ml 500.

«PRECONAVIT»

flac. iniett. U.I. 500.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia - codice fiscale 00294170634.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Farmitalia Carlo Erba S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24 - codice fiscale 07608290156.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Provvedimento n. 52/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale: «SUCRAMAL» 40 compresse masticabili 1 g, 30 bustine granulato 1 g.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: la specialità medicinale viene ora prodotta e controllata anche dalla ditta Laboratori Guidotti S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa.

Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Provvedimento n. MI 12/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «HUMATROPE».

Titolare A.I.C.: Lilly France S.A., Francia, rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gramsci, 731/733.

Oggetto del provvedimento: precisazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche sono ora così formulate: «Deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 68/1994 del 14 febbraio 1994

Specialità medicinale «O-DUE».

Titolare A.I.C.: Procter e Gamble Pharm S.p.a., via G. Becchi, 3, Firenze.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: coadiuvante nella terapia delle vasculopatie ischemiche.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

94A1081

Autorizzazione alla Fidia S.p.a., in amministrazione straordinaria, a continuare le attività di produzione e commercializzazione di specialità medicinali.

Con nota n. 800.4.54 2 AG.118 del 10 febbraio 1994 il Ministero della sanità, preso atto del decreto 11 gennaio 1994, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ha posto la Fidia S.p.a. in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, ha confermato alla predetta società le autorizzazioni rilasciate al curatore del fallimento con nota n. 800.4 54 2-AG 009 del 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1994.

La Fidia S.p.a., in amministrazione straordinaria, può proseguire le attività di produzione e commercializzazione di specialità medicinali fino allo scadere del termine biennale previsto dal citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

94A1082

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ceriano Laghetto

Con decreto interministeriale n. 523 datato 24 gennaio 1994 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del deposito munizioni - Esercito, riportato nel catasto del comune censuario di Ceriano Laghetto (Milano), foglio n. 23, particella n. 100, della superficie di mq 11 690 (partita 750).

94A1056

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1994 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla «S.p.a. Modena Terminal», con sede in Campogalliano (Modena), piazzale delle Nazioni, 14, sono state confermate a favore della «Modena Terminal S.r.l.».

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1994 la «S.p.a. Magazzini generali e doganali di Treviso», con sede in Treviso, via Storga n. 2, è stata autorizzata ad apportare ampliamenti e modificazioni nella struttura del proprio magazzino generale.

94A1057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Dipsacacea», in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Dipsacacea» con sede in Milano costituita il 22 agosto 1974 per rogito notaio dott. Giovanni Notari di Monza ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Lorenzo Zaccagnini, Foro Buonaparte, 46 - 20121 Milano.

94A1083

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 15 ottobre 1993 del prefetto di Ancona l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Zenith D.S. Mod. 325 disposta in suo favore dalla società Roche S.p.a., da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

94A1058

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 30 giugno 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Upgrade personal computer comprensivo di Screen machine n. 2 mouses Logitech n. 2 monitors a colori del valore di L. 10 000.000, disposta in suo favore dalla Unione italiana mutilati della voce da destinare alla clinica otorinolaringologica.

94A1059

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto 10 aprile 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di scheda computer finalizzata alla gestione di immagini per uso didattico, disposta in suo favore dalla ditta ICI Pharma.

94A1060

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microincubatore del valore di L. 700 000 circa, disposta in suo favore dalla ditta Società Schering S.p.a. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Toshiba 3910 e di una stampante laser HPL J IIIP del valore di L. 6 000 000 disposta in suo favore della società Poli industria chimica S.p.a. da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, cattedra di chemioterapia.

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer MAC LCII 4 80 del valore di L. 3 050.500 circa disposta in suo favore dalla ditta Apple System da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

94A1061

Autorizzazione all'Istituto orientale di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto 20 settembre 1993 del prefetto di Napoli l'Istituto orientale di Napoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di circa 150 volumi di libri russi del valore di L. 10 000 000 disposta in suo favore dalla sig.ra Olga Jahr Donini.

94A1062

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 febbraio 1994

Dollaro USA	1683,08
ECU	1887,91
Marco tedesco	975,53
Franco francese	286,31
Lira sterlina	2489,28
Fiorino olandese	869,63
Franco belga	47,361
Peseta spagnola	11,904
Corona danese	248,99
Lira irlandese	2379,88
Dracma greca	6,749
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1245,34
Yen giapponese	16,230
Franco svizzero	1158,75
Scellino austriaco	138,76
Corona norvegese	225,43
Corona svedese	208,92
Marco finlandese	301,03
Dollaro australiano	1196,16

94A1131

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina «topografia», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova sono vacanti cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

storia della scienza;

biofisica;

biologia dello sviluppo;

fisiologia vegetale;

chimica quantistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1063

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova sono vacanti trentatre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geodesia;

algebra;

istituzioni di matematiche;

laboratorio di fisica II;

struttura della materia;

metodi matematici della fisica;

astrofisica teorica;

spettroscopia astronomica;

fisica stellare;

esercitazioni di preparazioni chimiche;

esercitazioni di preparazioni chimiche;

esercitazioni di preparazioni chimiche;

laboratorio di chimica;

metodi fisici in chimica inorganica;

esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;

esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;

esercitazioni di analisi chimica quantitativa;

chimica macromolecolare;

chimica analitica strumentale con esercitazioni;

fisiologia generale;

ecologia;

ecologia;

botanica sistematica;

genetica;

idrogeologia,
esercitazioni di chimica fisica (biennale),
esercitazioni di chimica fisica (biennale),
esercitazioni di chimica fisica (biennale),
chimica fisica industriale,
spettroscopia applicata;
cinetica chimica,
esercitazioni di chimica industriale (biennale)
biochimica fisica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1064

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i sottoriportati insegnamenti su posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

geografia regionale;
lingua e letteratura francese,
educazione degli adulti,
stilistica e metrica italiana,
archeologia;
archeologia della Magna Grecia,
archeologia e storia dell'arte greca e romana,
biblioteconomia,
dialetti albanesi dell'Italia meridionale,
didattica delle lingue moderne,
epigrafia e antichità greche;
filmologia,
filologia latina,
filologia medievale e umanistica,
filosofia della politica,
filosofia della religione,
glottologia,
letteratura greca,
letteratura latina,
lingua e letteratura anglo-americana,
metodologia della critica delle arti,
paleografia greca,
paleografia latina e diplomatica,
psicologia sperimentale,
sociologia delle comunicazioni di massa,
sociologia dell'educazione,
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali
storia della lingua greca;
epistemologia,
filosofia della storia,
fonetica,
letterature moderne comparate,
storia contemporanea,
storia della critica letteraria,
storia della filosofia politica,
storia della storiografia antica;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea,
storia moderna,
storia orientale antica
filologia albanese,
storia della letteratura austriaca

Facoltà di ingegneria

idrologia sotterranea
topografia
fondazioni,
geotecnica,
scienza delle costruzioni;
costruzioni in acciaio,
disegno,
meccanica applicata alle macchine,
costruzione di macchine,
tecnologia meccanica;
calcolatori elettronici;
impianti elettrici;
teoria dei sistemi;
processi di trattamento degli effluenti inquinanti,
macchine elettriche,
controlli automatici,
meccanica razionale,
chimica,
corrosione e protezione dei materiali.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

zoogeografia;
endocrinologia,
analisi matematica I,
fisica dei fluidi,
fisica generale I,
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare,
laboratorio di astrofisica;
metodi matematici della fisica;
struttura della materia,
chimica biorganica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1096

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottoelencate alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza

due posti per istituzioni di diritto romano.

Facoltà di economia e commercio

merceologia.

Facoltà di economia e commercio per la sede di Latina

istituzioni di diritto privato;

politica economica e finanziaria;

tecnica industriale commerciale.

Facoltà di lettere e filosofia

storia della critica letteraria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

meccanica superiore;

istituzioni di matematiche.

Facoltà di farmacia

chimica farmaceutica e tossicologica;

biochimica industriale;

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche.

Facoltà di psicologia

ergonomia.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali

statistica metodologica.

Facoltà di ingegneria

fisica tecnica ambientale;

corrosione e protezione dei materiali;

fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;

chimica applicata alla tutela dell'ambiente;

chimica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1095

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta: il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300